

STATUTO

GREEN FACTORY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OLBIA SS VIA THOMAS EDISON
14/16

Numero REA: SS - 201730

Codice fiscale: 02751280906

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 1551 DELLA RACCOLTA	
	STATUTO	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1	
	E' costituita con sede nel Comune di OLBIA (OT) una Società	
	Cooperativa con la denominazione "GREEN FACTORY SOCIE-	
	TA'COOPERATIVA SOCIALE".	
	Essa potrà utilizzare la denominazione abbreviata di: "GREEN	
	FACTORY S.C.S."	
	La cooperativa potrà istituire e sopprimere, ai sensi di leg-	
	ge, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresen-	
	tanze, sia in Italia che all'estero, nonché trasferire, con	
	deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale	
	nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicem-	
	bre 2050 (duemilacinquanta) ma potrà essere prorogata con de-	
	liberazione dell'assemblea straordinaria	
	Essa aderisce all' A.G.C.I. - ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATI-	
	VE ITALIANE.	
	DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
	Art.2	
	Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste	
	nell'atto costitutivo, di cui fa parte integrante il presente	
	statuto, e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenu-	
	te nel Titolo VI del Codice Civile, nonché, in quanto compati-	

	bili, quelle previste dal Titolo V dello stesso codice in ma-
	teria di società a responsabilità limitata.
	Alla cooperativa si applicano altresì le leggi speciali in ma-
	teria, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2520 del
	codice civile.
	Qualora la Società Cooperativa dovesse superare i limiti pre-
	visti dall'articolo 2519 del Codice Civile, o da sue successi-
	ve modificazioni, in tema di numero di soci cooperatori e di
	attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere convocata, senza
	indugio, l'Assemblea dei soci per adeguare il presente statuto
	alla normativa in essere per le società per azioni, in quanto
	compatibile.
	SCOPO SOCIALE
	Art. 3
	La società ha lo scopo preminente di perseguire l'interesse
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-
	zione sociale dei cittadini, con particolare riguardo all'in-
	serimento lavorativo di persone svantaggiate, così come defi-
	nite dall'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.
	In questo quadro la società, nel rispetto dei principi e del
	metodo della mutualità, senza finalità speculative, si propone
	di ottenere, per i soci lavoratori, tramite la gestione in
	forma associata e con la prestazione della loro attività lavo-
	rativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni
	economiche, sociali, professionali.

A tal fine la Società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, così come previsto dall' Art. 1, comma 1, lettera b) della L.381/91 , ha per oggetto "lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" e, in dettaglio:

- la prestazione di servizi di pulizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche mediante esecuzione di lavori di edilizia in genere, dei locali e dei luoghi nei quali avviene il movimento delle merci e delle materie prime, di uffici, di abitazioni e di edifici ed in genere di luoghi pubblici e privati;

- la prestazione di attività di pulizia di giardini e di spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici pulitori, di autoveicoli ed autocarri. Impianto gestione e manutenzione del verde attrezzato e non presso aree pubbliche e private;

- la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, l'incenerimento, il riciclaggio ed i trattamenti di riconversione di rifiuti urbani, industriali, speciali, ospedalieri, tossici e nocivi, radioattivi, pubblici e privati. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani con mezzi propri e non.

- Le bonifiche e le pulizie di ambienti industriali e di laboratori;

- il recupero di semilavorati o prodotti finiti da rifiuti o scarti industriali;

	- le disinfestazioni e derattizzazioni;	
	- la prevenzione degli incendi in generale;	
	- la gestione di strutture di depurazione di acque reflue;	
	- la tutela e valorizzazione dell'ambiente con particolare ri-	
	guardo all'aspetto archeologico ed ecologico;	
	- gestione di imprese agricole;	
	- prestazione di servizi nei settori dell'agricoltura dell'al-	
	levamento del bestiame, della lavorazione, della trasformatio-	
	ne e della commercializzazione di prodotti agricoli, di ali-	
	menti;	
	- il taglio ed il trasporto di legname da ardere e destinato a	
	lavorazioni industriali ed artigiani;	
	- la produzione e la commercializzazione di beni finiti e/o	
	semilavorati derivanti dalla lavorazione del sughero e/o suoi	
	derivati, anche in combinazione con altre materie prime;	
	- la lavorazione del sughero grezzo nel senso più lato del	
	termine;	
	- l'attività agricola in genere, ed in particolare la silvi-	
	coltura tendente principalmente alla produzione e/o approvvigi-	
	onamento della materia prima per l'attività sopra citata.	
	- - L'assunzione di appalti di trasporto con automezzi dei	
	quali i soci o la cooperativa risultino proprietari o affit-	
	tuari;	
	- l'assunzione di appalti di carico , scarico e movimentazione	
	delle merci in porti, aeroporti e scali ferroviari, compresa	

	la presa e consegna dei carri, nei mattatoi, nei magazzini ge-	
	nerali, nei depositi di merci e di materie prime ed in genere	
	nei luoghi nei quali sia richiesta la prestazione di tali at-	
	tività;	
	- la prestazione di attività di autonoleggio e di autotraspor-	
	to di merci persone e cose;	
	- la gestione di parcheggi pubblici e privati, la custodia dei	
	veicoli e la rimozione forzata di veicoli con carri attrezzi e	
	simili.	
	- il servizio di lavaggio auto a mano e non;	
	- il noleggio di veicoli, di natanti ed imbarcazioni (vela-	
	terapia, trasporto portatori di handicap etc) con o senza con-	
	ducente, con mezzi propri e di terzi per la prestazione di	
	servizi di trasporto di studenti pendolari, portatori di han-	
	dicap, nonché trasporto a scopo turistico, culturale, sociale	
	e trasporti di persone in genere;	
	- la gestione di attività commerciali al dettaglio e all'in-	
	grosso di generi alimentari;	
	- l'esposizione e vendita di autovetture e altri mezzi e at-	
	trezzature;	
	- l'organizzazione di centri di acquisto e di vendita di beni,	
	prevalentemente destinati ai soci;	
	- la produzione di cibi pronti mediante la lavorazione e la	
	trasformazione di prodotti naturali, anche mediante l'utiliz-	
	zazione di diverse tecniche di conservazione;	

	- l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e be-	
	vande mediante la gestione di strutture adibite alla ristora-	
	zione. La gestione di strutture ricettive;	
	- l'organizzazione la gestione e la manutenzione di impianti	
	polifunzionali e specifici adibiti al tempo libero allo sport	
	ad alla creazione e fruizione di eventi culturali sociali e	
	turistici.	
	- - L'attività di promozione turistica in tutte le sue forme;	
	- l'attività di guardiania, biglietteria, gestione dei servizi	
	di accoglienza, riassetto e manutenzione in mercati, mattatoi,	
	fiere, musei, parchi, impianti sportivi e turistici e di aree	
	di interesse naturalistico, archeologico, turistico e pubblico	
	in genere.	
	- - La prestazione di attività di guida turistica e di attivi-	
	tà complementari.	
	- - l'allestimento, organizzazione e gestione di punti infor-	
	mazione turistici con funzioni di front office e backoffice,	
	con personale multilingue.	
	- - Servizi ricettivi, ristorativi, di accoglienza, di inter-	
	mediazione e di assistenza sia telefonica sia telematica e si	
	propone di promuovere e valorizzare le risorse del territorio.	
	- La progettazione, realizzazione e gestione di strutture ed	
	attività turistico-ricettive (alberghi, campeggi, ostelli,	
	stazioni ristoro, bar, ristoranti e servizi pubblici similari,	
	stazioni marittime, stabilimenti balneari, villaggi turistici,	

- circoli nautici ecc.), culturali (biblioteche, musei, informatici ecc.), di svago e ricreative in genere (centri benessere, centri educazione ambientale ecc.), sportive (piscine, palestre, strutture polifunzionali, maneggi ecc.);
- la gestione di parchi divertimento, parchi acquatici, strutture ludico-ricreative.
- - La gestione colonie marine e montane, ostelli della gioventù, hotel, campeggi, piazzola camper residence, o altre strutture ricettive, animazione, pulizia e manutenzione delle spiagge, gestione dei parcheggi per veicoli, manutenzione e gestione del verde e degli impianti tecnologici, pulizia urbana.
- - Le attività riabilitative quali, fisiokinesiterapia, logopedia, psicomotricità ed attività complementari quali ippoterapia, danzaterapia, idroterapia, musicoterapia, pet terapia, melaterapia ed affini.
- - La gestione di piscine, collegate con le strutture ricettive e non, gestione di strutture sportive e ricreative in genere, gestione di attività di spiaggia day, colonie diurne per tutte le fasce di utenza.
- - L'assistenza, promozione e gestione d'attività ricreative, culturali e turistiche in genere, compreso anche ristorazione, confezione e distribuzione di bevande, cibi cotti e precotti;
- l'organizzazione di eventi, feste, spettacoli, allestimento fiere, mostre, saloni, festival, e stand, organizzazione con

	gressi, dibattiti, seminari;	
	- l'organizzazione e la rappresentanza in proprio e per conto	
	terzi o con il supporto di terzi di manifestazioni, meetings,	
	fiere, congressi, eventi in genere, convegni, tavole rotonde,	
	seminari simposi e manifestazioni minori, noleggio di attrez-	
	zature per le manifestazioni di cui sopra, cocktails, colazione	
	ni di lavoro, programmi pre-post convention, coordinamento	
	transfer, navette e trasporti.	
	- - La gestione servizi Bike Sharing.	
	- - Il servizio custodia bagagli, servizio internet point.	
	- - la gestione parcheggi a pagamento.	
	- - Il servizio dog walker, dog sitting e gestione spazi e	
	spiagge per cani.	
	- - La Salvaguardia ambientale, ittica e marina, terrestre e	
	la salvaguardia della fauna, reintegrazione specie protette,	
	collaborazione con associazioni non a scopo di lucro; pianifi-	
	cazione, progettazione, realizzazione e gestione d'interventi	
	di conservazione, valorizzazione delle risorse naturali terre-	
	stri e marine anche finalizzati alla fruizione naturalistica	
	del territorio, a fini turistici, socio - educativi e per il	
	conseguimento degli scopi sociali;	
	- l'esecuzione di lavori di carpenteria metallica, di falegna-	
	meria e di verniciatura, ed in particolare la gestione di la-	
	boratori attrezzati per la produzione, installazione e commer-	
	cializzazione di manufatti in ferro, acciaio inox, alluminio e	

	legno nonché con l'uso di diversi materiali. Verniciatura di	
	parti speciali o di veicoli;	
	- la costruzione, la messa in opera, la manutenzione e la con-	
	duzione di impianti di diversa natura;	
	- la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, le ma-	
	nutenzioni elettriche in genere;	
	- le costruzioni edili ed i lavori di restauro, intonacatura,	
	impermeabilizzazione e per isolamenti termici;	
	- i lavori idraulici e agrari, i lavori stradali ed i lavori e	
	le opere speciali e l'esecuzione di qualsiasi altra attività	
	connessa o complementare alle precedenti;	
	- la costruzione di acquedotti, fognature ed impianti di irri-	
	gazione, la loro manutenzione, gestione e ammodernamento;	
	- i lavori di restauro di edifici monumentali e lavori e scavi	
	archeologici;	
	- la gestione di officine per la manutenzione e la riparazione	
	di veicoli in genere e il restauro di autoveicoli d'epoca e	
	attrezzature di diversa natura;	
	- l'esecuzione di lavori di segnaletica orizzontale;	
	- la fornitura, installazione e manutenzione di impianti foto-	
	voltaici e caldaie a gas per la produzione di acqua calda;	
	Esecuzione di lavori subacquei e marittimi in genere; Costru-	
	zione strade private.	
	- - L'attività di recapito di merci, posta e documenti;	
	- - la lettura per conto di terzi di contatori e di apparec-	

	chiature in genere per il rilevamento dei consumi dell'acqua,
	dell'energia elettrica, del gas, dei telefoni e di utenze in
	genere;
	- l'erogazione servizi ad organismi, enti, associazioni, coo-
	perative aventi finalità similari;
	- i servizi per la nautica in generale, manutenzione barche e
	rimessaggio;
	- la prestazione di attività lavorativa e la fornitura di
	strumentazione da lavoro in genere da prestare in stabilimen-
	ti, opifici ed in strutture organizzate , anche garantendo la
	gestione dei cicli di lavorazione e di trasformazione.
	- - La prestazione di attività di collaborazione con imprese e
	con enti pubblici e privati nei servizi amministrativi e com-
	merciali ed in genere la prestazione di attività di supporto
	organizzativo per i soggetti con i quali collabora.
	- - Attività di prevenzione incendi, primo soccorso, salvamen-
	to e salvataggio a mare, in piscine ed in qualsiasi altro
	specchio acqueo e sicurezza nelle attività terrestri ed acqua-
	tiche, anche attraverso l'impiego di ambulanze, idro ed eli-
	ambulanze , camere iperbariche e quant'altro necessari, com-
	preso attività di vigilanza nella forma più ampia.
	- - Interventi di animazione nella scuola, nei quartieri, nei
	centri civici, nei luoghi di aggregazione sociale, nei parchi
	pubblici, in particolare:
	a. gestione di botteghe culturali e ludoteche e centri socio

	educativi;	
	b. produzione, noleggio e vendita di giochi, materiale didattico, audio visivi, documentazione, in particolare pubblicazioni rivolte alla prevenzione degli stati di dipendenza ed emarginazione;	
	c. gestione di impianti sportivi ed edifici scolastici;	
	d. promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale ed alle qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo della U.E., degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci.	
	La società cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente, la Società potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	La Società potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a inve-	

13 di 42

	Art.4	
	Il numero dei Soci non può essere inferiore al minimo, né superiore al massimo stabiliti dalla legge.	
	Possono essere Soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che abbiano i requisiti previsti dall'art. 23 del Decreto Legislativo C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni, o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	Possono essere soci le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa ,svolgendo un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.	
	E' inoltre fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali esplicando un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo speci-	

15 di 42

16 di 42

17 di 42

le.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci - lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nei regolamenti di cui al successivo art. 8.

Art.7

I soci-lavoratori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

	REGOLAMENTI	
	Art.8	
	I rapporti tra la società e i soci sono disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci con riferimento specifico, per quanto attiene ai soci-lavoratori, alle prestazioni di lavoro e al relativo trattamento economico e normativo, secondo quanto previsto dall'articolo sei della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.	
	Gli stessi regolamenti determinano i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I regolamenti possono definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi, nonché i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	I regolamenti possono altresì disciplinare Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società stabilendo, tra l'altro, i poteri del Direttore, se nominato.	
	La Società adotta inoltre, eventualmente, i regolamenti, previsti dagli articoli 3 e 10 del presente statuto.	

I regolamenti sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

DIRITTI DEI SOCI

Art. 9

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

CATEGORIA SPECIALE PER NUOVI SOCI COOPERATORI

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) - alla loro formazione professionale;
- b) - al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui al comma 1 , lettera a), il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo, della cooperativa.

21 di 42

22 di 42

il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra	
natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
Il recesso non può essere parziale.	
La comunicazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
mandata alla società.	
Spetta al Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni	
dalla comunicazione di recesso, constatare se ricorrono i mo-	
tivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimi-	
no il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse	
della Società.	
Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di	
Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio,	
che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
ne, può proporre opposizione innanzi l'Arbitro nominato secon-	
do quanto previsto dall'articolo 35 del presente statuto.	
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
la domanda.	
Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e so-	
cietà, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di	
Amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura	
dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, in caso	
contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
Il Consiglio di Amministrazione può dichiarare decaduto il so-	
cio:	

- che volontariamente abbia rassegnato le dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;

- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

ESCLUSIONE

Art.12

Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso il Socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società, oppure fomenta dissidi o disordini tra Soci;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 4 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

d) .che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti previsti dall'art. 8 del presente Statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente

	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;	
	f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato di	
	lavoro subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il Socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a met-	
	tersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascor-	
	so un mese dal detto invito e sempre che il Socio si mantenga	
	inadempiente.	
	L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.	
	quando nominato.	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre	
	opposizione all'Arbitro di cui all'articolo 35 del presente	
	statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, alla deliberazione di esclusione del socio coope-	
	ratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di	
	scambio mutualistico a far data dalla comunicazione del prov-	
	vedimento di esclusione.	
	OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI USCENTI	
	Art.13	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	

di essa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota .

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono i responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art.14

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies del codice civile.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Per la frazione del capitale assegnato al socio ai sensi de-

gli articoli 2545-quinques e 2545-sexies, la liquidazione , unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di 5 anni.

In ogni caso, fin quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

Art. 15

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Quando trovi applicazione l'ipotesi prevista dal comma precedente, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Qualora gli eredi non possano, per carenza dei requisiti, o non intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, hanno comunque diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata nella misura e con le stesse modalità stabilite all'articolo precedente.

STRUMENTI FINANZIARI

Art.16

Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può emettere

	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammini-	
	strazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi	
	dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111.-	
	octies delle disposizioni attuative.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea,	
	sono stabiliti:	
	1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	2. le modalità di circolazione;	
	3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codi-	
	ce civile, in quanto compatibili con le successive disposizio-	
	ni del presente statuto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art.17	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:	

	dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati
	da quote, ciascuna del valore di 50 euro (cinquanta euro);
	dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al
	precedente articolo 16;
	b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui al suc-
	cessivo articolo 22 e con le quote sociali eventualmente non
	rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei Soci
	defunti a norma del presente statuto;
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato dalle somme versate dai
	soci ai sensi del presente statuto;
	d) dalla riserva straordinaria;
	da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o
	previsto per legge;
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con
	il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle
	quote sociali sottoscritte.
	TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA SOCIALE
	Art. 18
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con
	effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dal
	Consiglio di Amministrazione.
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne
	comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera rac-
	comandata.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-

sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa ha l'obbligo di iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio può proporre, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, opposizione all'Arbitro di cui all'articolo 35 del presente statuto.

Art.19

Le quote sociali dei Soci ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Assemblea.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Società.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.20

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai

	principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e se-
	guenti del codice civile.
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
	sociale ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
	della cooperativa.; in quest'ultimo caso, il Consiglio di Am-
	ministrazione segnala nella relazione prevista dall'art. 2420
	del codice civile le ragioni della dilazione.
	Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, se
	nominato, documentano nella nota integrativa al bilancio, le
	condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice
	civile e riportano separatamente i dati relativi all'attività
	svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse ge-
	stioni mutualistiche.
	Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se
	nominato, in occasione dell'approvazione del bilancio di eser-
	cizio, debbono altresì, nelle relazioni previste dagli arti-
	coli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificatamente
	i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento
	dello scopo mutualistico.
	Nella relazione sulla gestione il Consiglio di Amministrazione
	illustra inoltre le ragioni delle deliberazioni adottate con
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci come già previsto
	dall'articolo 6 del presente statuto.

	RISTORNI	
	Art. 21	
	L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, può deliberare la distribuzione di ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la quantità, in giornate od ore di lavoro prestate, e la qualità del lavoro prestato in ordine alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte sulla base dei livelli di responsabilità attribuiti.	
	I ristorni posso essere erogati in denaro o distribuiti mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali sottoscritte e versate anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 del codice civile.	
	DESTINAZIONE DEGLI UTILI	
	Art. 22	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 21 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	- a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	

- al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

- ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato, quale dividendo, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo quando la cooperativa conservi i requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile ;

- ad eventuale riserva straordinaria;
a fini mutualistici.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva.

ORGANI SOCIALI

Art.23

Sono organi sociali della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci, quando nominato.

a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 24

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione vigente ai sensi del successivo articolo 28 con lettera racco-

34 di 42

	del Revisore;	
	c) la determinazione dei compensi a favore dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione;	
	d) la retribuzione annuale dei Sindaci, quando nominati;	
	e) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statu-	
	to;	
	f) la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	deliberare l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	g) deliberare sulle operazioni che comportano una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	h) deliberare lo scioglimento della società e, conseguentemen-	
	te, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di cui alle lettere f),g) ed h), sono assunte al-	
	la presenza di un notaio.	
	L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o	
	chi ne ha la potestà lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	Art. 25	
	L'Assemblea si riunisce ordinariamente presso la sede sociale.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione	
	quando siano presenti personalmente o per delega tanti Soci	
	che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai Soci;	
	in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci pre-	
	senti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	

	dei Soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	L'Assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione	
	della società, sia in prima che in seconda convocazione, deli-	
	bera validamente con il voto favorevole dei soci che rappre-	
	sentano almeno la metà del capitale sociale.	
	Art.26	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultano	
	iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci e non siano in mora	
	nel versamento delle quote sociali sottoscritte.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il	
	valore delle quote possedute.	
	I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire perso-	
	nalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresen-	
	tare soltanto da altri Soci mediante delega scritta e la docu-	
	mentazione è conservata secondo quanto previsto dall'articolo	
	2478, primo comma, numero 2.	
	Ciascun Socio può rappresentare al massimo un altro Socio.	
	Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rap-	
	presentante dell'Associazione di rappresentanza e tutela del	
	movimento cooperativo cui la società aderisce.	
	Art.27	
	L'Assemblea è presieduta, secondo il Consiglio di Amministra-	

zione vigente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice-Presidente; in loro assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della sua costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina un Segretario che può essere un non Socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal notaio.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.28

L'Amministrazione della società è affidata, secondo determinazione dell'Assemblea al momento del rinnovo delle cariche sociali ad un Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione o durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori e la loro sostituzione, valgono, rispettivamente, le norme di cui agli articoli 2385 e 2386 del codice civile.

In ogni caso va garantito che la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da soci cooperatori.

Art.29

Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 ad un massimo di n. 5 consiglieri scelti anche tra soggetti non soci.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica e, previa semplice dichiarazione della decadenza da parte dello stesso Consiglio, sono sostituiti a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci all'atto della nomina, i Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Gli amministratori hanno diritto ad un compenso nella misura che sarà fissata dall'Assemblea ed al rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 30

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, è inviata a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, a mezzo lettera o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.	
---	--

	In assenza di tali formalità, le adunanze del Consiglio di Am-	
	ministrazione sono comunque valide quando intervengano tutti	
	gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi, se nomi-	
	nati.	

	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando sia effettivamente presente la maggioranza degli ammi-	
	nistratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si	
	intende respinta.	

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.	
--	--

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte

	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Art. 31	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le opera-	
	zioni che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta ec-	
	cezione di quelli che, per legge o per disposizione del pre-	
	sente statuto, sono demandati all'esclusiva competenza	
	dell'Assemblea.	
	Può, perciò, a puro titolo esemplificativo, deliberare	
	l'adesione della cooperativa a Consorzi di cooperative o ad	
	Organismi associativi, federativi o consortili la cui azione	
	possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché	
	concedere, postergare o cancellare ipoteche.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a singoli amministratori o a un Comitato Esecutivo, dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	
	miti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, quinto comma del codice civile,	
	nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di	
	esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale sugli argomenti inerenti le prestazioni mu-	

tualistiche, i ristorni, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione in altra società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nella sua collegialità, il direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 32

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano, secondo i casi previsti dall'art. 28, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante legale è delegato a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto della Società, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Ha la rappresentanza della Società in giudizio, sia attiva sia passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Ha facoltà di nominare avvocati, procuratori, conferendo agli stessi i relativi mandati e procure.

In caso di prolungata assenza o accertato impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le attribuzioni spettano al Vice Presidente; in assenza o impedimento di quest'ultimo, ad altro socio designato dall'Assemblea.

c) COLLEGIO SINDACALE

	Art.33	
	Il Collegio Sindacale, nominato quando si verificchino i pre-	
	supposti di legge di cui all'articolo 2543 , primo comma del	
	codice civile, si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti,	
	eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente	
	del Collegio stesso.	
	Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono sempre rieleggibili.	
	L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai Sindaci	
	valevole per tutta la durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai	
	sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.	
	Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono in ma-	
	teria di Collegio Sindacale le disposizioni previste dal codi-	
	ce civile per il Collegio sindacale delle società per azioni.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art.34	
	Tutte le controversie che, in dipendenza del presente statuto,	
	dei regolamenti approvati dall'Assemblea, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, e più in generale	